

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

22 giugno 2026 – 26 giugno 2026

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

PROCEDURE NEGOZIATE SOTTOSOGLIA: IL MIT TRACCIA IL CONFINE DELLE COMPETENZE TRA ENTE E CENTRALE DI COMMITTENZA

Con il parere n. 4184/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è pronunciato sulla ripartizione delle competenze tra ente non qualificato e centrale di committenza qualificata nell'ambito delle procedure negoziate sottosoglia precedute da indagine di mercato.

In particolare, è stato chiesto di chiarire se le attività di pubblicazione dell'indagine di mercato e di selezione degli operatori economici da invitare possano essere svolte dall'ente privo della qualificazione richiesta per il livello della procedura, ovvero se tali attività debbano necessariamente essere attribuite alla centrale di committenza qualificata oppure possano essere stabilite, nell'ambito dell'autonomia delle parti, dagli accordi o dalle convenzioni stipulati tra le stesse.

Nel parere si afferma che, alla luce del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti disciplinato dagli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023, qualora l'ente sia privo della qualificazione necessaria per il livello della procedura da affidare, la gestione dell'intera procedura, comprese le fasi di pubblicazione dell'indagine di mercato e di selezione degli operatori economici da invitare, deve essere svolta dalla centrale di committenza qualificata.

Il Ministero ha richiamato, inoltre, l'articolo 50, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 36/2023, precisando che l'indagine di mercato, pur configurandosi, secondo la giurisprudenza, come una fase pre-gara di carattere preparatorio e conoscitivo finalizzata alla sola raccolta di informazioni e che non comporta di per sé l'affidamento del contratto, costituisce parte integrante della fase di progettazione tecnico-amministrativa della procedura ai sensi dell'articolo 63, comma 5, lettera a), del medesimo decreto legislativo, la cui responsabilità è per legge attribuita al soggetto qualificato.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** **

REQUISITI GENERALI: IL MIT SUL DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Con il parere n. 4159/2026, il MIT si è espresso sull'ambito applicativo dell'obbligo di comunicazione della composizione societaria previsto dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. n. 187/1991, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 3, della legge n. 55/1990.

In particolare, è stato richiesto se tale obbligo, espressamente riferito agli affidamenti di opere pubbliche, trovi applicazione anche negli affidamenti di servizi e forniture.

Nel parere si afferma che il Codice dei contratti pubblici ha esteso anche al settore delle forniture e dei servizi il divieto di intestazione fiduciaria, prevedendo, in caso di violazione, l'esclusione dalle gare.

Il MIT ha inoltre evidenziato che la violazione del divieto di intestazione fiduciaria rientrava già tra le cause di esclusione dalle procedure di affidamento e dai subappalti ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 163/2006, disposizione successivamente riproposta dall'art. 80, comma 5, lett. h), del d.lgs. n. 50/2016 e, da ultimo, dall'art. 98, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023.

Il Ministero ha quindi precisato che il divieto di intestazione fiduciaria costituisce un requisito generale per gli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento, in quanto consente di identificare la vera identità dei concorrenti.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** **

DAL 1° LUGLIO OPERATIVO IL MONITORAGGIO DIGITALE DELL'EFFICIENZA DECISIONALE DELLE STAZIONI APPALTANTI

L'ANAC, con comunicato del 25 giugno 2026, ha annunciato l'attivazione, a decorrere dal 1° luglio 2026, del nuovo sistema informatico destinato al monitoraggio semestrale dell'efficienza decisionale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate nello svolgimento delle procedure di affidamento.

L'iniziativa dà attuazione alle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 209/2024 (Correttivo al Codice dei contratti pubblici), che prevedono la verifica del tempo medio intercorrente tra la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la stipula del contratto, con riferimento alle procedure aperte pubblicate dal 1° gennaio 2025, ad esclusione degli accordi quadro e delle convenzioni.

Qualora il monitoraggio evidenzi un tempo medio superiore a 160 giorni, le amministrazioni interessate saranno tenute a trasmettere all'Autorità un piano di riorganizzazione contenente le misure organizzative ritenute necessarie per ridurre i tempi di affidamento, con particolare riguardo alla riorganizzazione del personale, al rafforzamento della formazione specialistica e all'utilizzo degli strumenti digitali. Il piano dovrà inoltre indicare gli obiettivi temporali previsti per il rientro entro la soglia stabilita.

Il nuovo applicativo, integrato nel sistema di qualificazione e alimentato dai dati della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), consentirà di gestire in modalità interamente digitalizzata il monitoraggio, la trasmissione dei piani di riorganizzazione e la verifica dei relativi risultati, assicurando uniformità di valutazione e semplificazione degli adempimenti. Al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa, il sistema permetterà altresì l'attribuzione automatica del punteggio premiale alle amministrazioni che raggiungano un tempo medio di conclusione delle procedure non superiore a 115 giorni.

Per agevolare gli adempimenti, l'ANAC ha inoltre pubblicato un formulario per la predisposizione del piano di riorganizzazione e specifiche indicazioni operative per l'utilizzo del nuovo sistema. L'Autorità ricorda, infine, che la mancata trasmissione del piano o la mancata adozione delle misure in esso previste costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'art. 63, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Comunicato ([clicca qui](#))

PROJECT FINANCING: L'ANAC CENSURA REQUISITI DI GARA E DURATA DELLA CONCESSIONE

Con la delibera n. 227/2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito chiarimenti in relazione a una procedura aperta per l'affidamento in concessione di lavori e servizi mediante project financing ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 36/2023.

In particolare, è stata esaminata la conformità di alcune clausole della lex specialis alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di requisiti di partecipazione, durata della concessione e ulteriori profili rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura e della tutela della concorrenza.

L'ANAC ha rilevato la sussistenza di alcune gravi violazioni della normativa di settore, evidenziando che talune previsioni della documentazione di gara non risultavano conformi agli artt. 100 e 178 del d.lgs. n. 36/2023. L'Autorità ha ritenuto illegittima la previsione di requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale ulteriori rispetto a quelli consentiti dall'art. 100 del Codice e dall'art. 40 dell'Allegato II.12, tra cui il possesso dello status di E.S.Co. e della certificazione UNI CEI 11352, nonché di specifiche certificazioni di qualità e di requisiti esperienziali riferiti a un periodo temporale più ristretto rispetto a quello previsto dalla normativa. È stato inoltre rilevato un contrasto insanabile tra le disposizioni della lex specialis concernenti la durata della concessione, ritenuto incompatibile con quanto previsto dall'art. 178, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.

L'Autorità ha inoltre evidenziato ulteriori criticità concernenti il diritto di prelazione riconosciuto al promotore, richiamando i principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 5 febbraio 2026 e dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3805/2026. Sono state altresì rilevate disposizioni della lex specialis non conformi all'art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, in materia di requisiti dei raggruppamenti temporanei, e all'art. 88, comma 3, del medesimo decreto, con riferimento ai termini per la risposta alle richieste di chiarimenti.

Alla luce delle gravi violazioni riscontrate, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 2, lett. i), del Regolamento ANAC adottato con delibera n. 268/2023, **l'Autorità ha invitato la stazione appaltante ad annullare in autotutela tutti gli atti di gara**, compresi gli atti consequenziali eventualmente adottati, **e a procedere alla riedizione della procedura in conformità alle indicazioni fornite.**

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** **

Focus Giurisprudenza

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 04/06/2026, N. 4454

Con la sentenza n. 4454/2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'interpretazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dalla lex specialis per l'affidamento di un appalto di lavori, con particolare riguardo alla rilevanza, ai fini della qualificazione, di pregresse esperienze progettuali svolte in categorie impiantistiche strumentali e serventi rispetto alla progettazione di opere di edilizia sanitaria, nonché al rilievo attribuito al principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 41 e l'Allegato I.7 del medesimo decreto.

La vicenda trae origine dall'impugnazione dell'aggiudicazione di una procedura di affidamento, nella quale venivano contestati, da un lato, il possesso del requisito esperienziale richiesto dalla disciplina di gara in relazione ai servizi di progettazione della categoria E.10 e, dall'altro, la verifica di anomalia dell'offerta, con riguardo ai costi della manodopera alla luce del sopravvenuto rinnovo del contratto collettivo di settore.

In primo grado il TAR ha respinto le censure concernenti il requisito tecnico-professionale, ritenendo che le progettazioni impiantistiche eseguite nell'ambito di interventi di edilizia sanitaria potessero essere valorizzate quali attività strumentali e serventi rispetto alla progettazione delle opere edili della categoria E.10 e che, detratte le sole attività riferibili alla fase esecutiva, residuasse comunque un fatturato superiore alla soglia minima richiesta dal disciplinare. Ha invece accolto il ricorso limitatamente alla verifica di anomalia dell'offerta, rilevando che la stazione appaltante aveva omissso di verificare la sostenibilità dell'offerta rispetto ai nuovi livelli retributivi introdotti dal sopravvenuto CCNL.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando l'interpretazione accolta dal giudice di primo grado.

Il Collegio ha affermato che la lettura letterale e sistematica della lex specialis, coordinata con l'art. 41 e con l'art. 26, comma 4, dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023, consente di ricomprendere, ai fini della dimostrazione del requisito esperienziale, anche le progettazioni impiantistiche strettamente integrate e funzionalmente serventi alla progettazione esecutiva di opere di edilizia sanitaria.

Ha inoltre richiamato il principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 quale criterio ermeneutico a sostegno della lettura della lex specialis, rilevando che, accertata la sussistenza del requisito esperienziale richiesto dal disciplinare di gara, veniva meno il presupposto del dedotto deficit qualificatorio del progettista e risultavano conseguentemente infondate anche le ulteriori censure formulate con riferimento agli artt. 4, 94, comma 2, e 96, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023. L'appello è stato pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado nella parte oggetto di impugnazione.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 10/06/2026, N. 4666

Con la sentenza n. 4666/2026, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in materia di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, soffermandosi sulla natura del termine assegnato per la presentazione delle giustificazioni, sull'ampiezza del contraddittorio procedimentale, sullo *ius variandi* del concorrente in sede di giustificazioni dell'offerta e sull'applicazione dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo in tema di contratto collettivo applicabile.

La vicenda trae origine dall'impugnazione dell'aggiudicazione parziale di un lotto di un accordo quadro misto di lavori e servizi, contestata sotto diversi profili concernenti il sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario. In particolare, venivano dedotte l'illegittimità delle proroghe concesse per la presentazione delle giustificazioni, la modifica dei costi della manodopera e del contratto collettivo indicato in offerta, l'insufficienza delle giustificazioni rese, l'inattendibilità delle stime relative al monte ore della manodopera e la carenza di motivazione del giudizio finale di congruità.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo lo svolgimento del procedimento di verifica dell'anomalia, escludendo che il termine previsto dall'art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 avesse natura perentoria, affermando che le modifiche apportate in sede di giustificazioni integrassero una diversa articolazione interna dei costi, senza incidere sull'impianto essenziale dell'offerta, e reputando adeguatamente motivato il giudizio conclusivo di congruità.

Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente tale decisione, affermando che il termine di cui all'art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 ha natura ordinatoria e acceleratoria, sicché la stazione appaltante conserva un margine di discrezionalità nella concessione di proroghe e nello svolgimento di ulteriori interlocuzioni istruttorie finalizzate alla verifica dell'affidabilità dell'offerta. Ha inoltre precisato che, nel vigore del d.lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo indicato dall'operatore economico ai sensi dell'art. 11 costituisce, di regola, un elemento non modificabile in sede di verifica dell'anomalia, pur ritenendo che, nel caso esaminato, la variazione riguardasse un'attività secondaria di limitata incidenza e non determinasse un'alterazione sostanziale dell'offerta.

Il Collegio ha infine ritenuto legittima la rimodulazione interna delle voci di costo della manodopera, in assenza di modifiche dell'importo complessivo dell'offerta o della sua struttura economica essenziale, confermando la correttezza del giudizio complessivo di congruità svolto dalla stazione appaltante anche alla luce degli artt. 11, 41, comma 14, 57, 108, comma 9, e 110 del d.lgs. n. 36/2023.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

** **